



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI

Via dei GELSI n. 1 - 20020 Arese (MI)

Segreteria: Tel. 02.9382631 - Fax : 02.9384724

sito: www.icaresegelsi.it e-mail: segreteria@icaresegelsi.it

posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 93545200151 – Codice Meccanografico: MIIC8EC00X -

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFSJV2 – Codice IPA: istsc_miic8ec00x

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara Anna DUTTI

Arese, 12 gennaio 2023

Ai docenti REFERENTI COVID

A tutti gli interessati

Oggetto: sars cov2 – modifiche in materia di contagio e autosorveglianza

Il dirigente scolastico

VISTA legge 199 del 30 dicembre 2022

VISTA la Circolare del Ministero salute n. 51786 del 29 dicembre 2022

VISTA la Circolare del Ministero salute n. 51961 del 31 dicembre 2022

VISTA la Circolare del Ministero salute n. 01 del 1 gennaio 2023

VISTE le FAQ di ATS Milano – revisione del 11 gennaio 2023

comunica

in adempimento delle disposizioni in premessa:

– **L'alunno/a o il personale della scuola positivo** al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di **isolamento domiciliare obbligatorio della durata di 5 giorni dal tampone positivo**.

Per uscire dall'isolamento non è più obbligatorio effettuare un tampone con esito negativo.

Non è più previsto l'inoltro da parte di ATS del provvedimento di fine isolamento o di guarigione.

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia, risulti negativo.

In assenza di test negativo, è obbligatorio, al termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dal primo test positivo. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. **Sono esonerati dall'utilizzo di FFP2 gli alunni di nido/infanzia** che, al termine dell'isolamento, possono riprendere a frequentare la scuola senza l'obbligo di utilizzo della mascherina.

Per la gestione dei **contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico l'attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 5 giorni dall'ultimo giorno di scuola del caso positivo**, anche nel caso di insegnanti (positivi) che abbiano svolto attività didattica nella classe..

Eventuali altri soggetti che risultassero **positivi durante il periodo di autosorveglianza di cui sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa**, che prosegue fino al suo naturale completamento (5 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo);

Anche i **contatti che avvengono in ambito extra-scolastico** non sono soggetti alla misura della quarantena ma solo al **regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 5 giorni dopo l'ultimo contatto** (ad esclusione dei bambini di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi, come da precedenti indicazioni.

E' fatto obbligo di comunicare a questa Direzione e al referente covid della scuola la positività o il regime di autosorveglianza se contatto stretto extrascolastico.

Si ringrazia per la collaborazione e l'attenzione che ciascun operatore ed ogni famiglia vorrà continuare ad prestare.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Rossana Caldarulo

Rossana Caldarulo

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)*